

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A

Il Presidente Federale

- Ritenuto opportuno un adeguamento normativo al comma 6 dell'art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Attesa l'urgenza di provvedere, stante l'imminente inizio dei campionati dilettantistici;
- Sentiti i Vice Presidenti;
- Visto l'art. 21, comma 3 dello Statuto Federale;

delibera

di modificare il comma 6 dell'art. 42 secondo il testo di seguito riportato.

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Vecchio testo	Nuovo Testo
<p>Art. 42 Norme procedurali</p> <p>6. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 34, comma 7. L'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo.</p>	<p>Art. 42 Norme procedurali</p> <p>6. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 34, comma 7. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.</p>

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 5 SETTEMBRE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro